

Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

ALL. COOP.
S.P. 22 – Mosciano S. Angelo (TE)
allcoop@legalmail.it

Distretto Arta di Teramo

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Società ALL. COOP. S.P. 22 – Mosciano S. Angelo (TE). A.I.A. n. DPC026/295 del 26/11/2021. Comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. assunta al protocollo Arta con n. 54949 del 22/11/2022.

Riscontro nota Regione Abruzzo, Servizio Gestioni Rifiuti e Bonifiche (SGRB), prot. RA/0011503/23 del 12/01/2023. Valutazioni tecniche su comunicazione di modifica

A riscontro della nota di cui all'oggetto, con la quale l'A.C ha richiesto alla scrivente il parere tecnico in merito alla modifica comunicata dalla Società ALL COOP, in allegato si rimettono le valutazioni tecniche richieste elaborate in modo congiunto con il Distretto ARTA di Teramo.

Esaminata la documentazione, si ritiene che la modifica si configuri, ai sensi della DGR 917/11 e della DGR 118/19, come non sostanziale, con la necessità di aggiornamento dell'AIA, e nello specifico del QRE, del PMC e della planimetria delle emissioni in atmosfera.

Si resta in attesa del riscontro, da parte della Società, alla richiesta del SGRB *di verificare la necessità di attivare attraverso lo sportello telematico del Servizio Valutazioni Ambientali – dpc002, la verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, co. 6 - Parte Seconda, Titolo I del D.lgs. 152/06 (VA) per le varianti comunicate ed esplicitate in premessa*, contenuta nella nota regionale prot. RA/0011503/23 del 12/01/2023.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e s.m.i. e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06. Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
(firmato digitalmente)

Comunicazione di modifica Autorizzazione Integrata Ambientale n. 295 del 26/11/2021
Società ALL.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

Premessa

La Società ALL.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA è titolare dell'AIA n.295 del 26/11/2021.

Con nota acquisita al prot. ARTA n. 54949 del 22/11/2022, l'Azienda ha comunicato che intende realizzare le seguenti modifiche:

- Il potenziamento dell'aspirazione sul camino esistente E35;
- L'installazione di un nuovo camino E46 sul quale saranno convogliate le aspirazioni di n. 4 cappe installate sulle macchine lavatamburi.

L'Autorità Competente Regionale ha richiesto ad Arta, con nota prot. RA/0011503/23 del 12/01/2023, le valutazioni tecniche sulla modifica.

Nella presente relazione si effettua una breve descrizione della modifica e si esprimono le valutazioni tecniche sulla sostanzialità della stessa.

Si resta in attesa del riscontro, da parte della Società, alla richiesta del SGRB *“di verificare la necessità di attivare attraverso lo sportello telematico del Servizio Valutazioni Ambientali – dpc002, la verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, co. 6 - Parte Seconda, Titolo I del D.lgs. 152/06 (VA) per le varianti comunicate ed esplicitate in premessa.”*

Descrizione della modifica

Potenziamento dell'aspirazione sul camino esistente E35

L'Azienda intende installare un secondo impianto lavamarne collegato in emissione al primo, con potenziamento dell'aspirazione da 4.000 Nmc/h a 8.000 Nmc/h. I detergenti utilizzati saranno a base di idrossido di sodio (vedi scheda di sicurezza MIP C) e saranno diluiti in acqua. Nell'impianto vengono lavati i contenitori utilizzati per il contenimento temporaneo del prodotto semilavorato.

Installazione di una nuova aspirazione sul nuovo camino E46

La nuova aspirazione, da convogliare sul nuovo camino E46, sarà installata a servizio di 4 macchine lavatamburi (n. 3 macchine attualmente presenti in stabilimento non aspirate, e n. 1 macchina di futura installazione).

Le macchine vengono utilizzate per il lavaggio dei tamburi, rulli in acciaio usati sulle macchine formatrici per dare forma ai preparati (cotolette, nuggets...).

I prodotti chimici utilizzati, sempre diluiti in acqua, saranno a base di sodio idrossido e tetrasodio etilendiamminotetracetato (CIPTON VC11 e DIVERFLOW).

Per l'aria ambiente delle due aree di lavoro sono previsti due estrattori rispettivamente da 10.000 mc/h e 5.000 mc/h, sempre in funzione anche quando gli impianti di lavaggio saranno fermi. Nel caso di contemporaneo utilizzo di lavamarne e lavatamburi potrà essere utilizzato un ventilatore di immissione di aria dall'esterno da 6000 mc/h.

La modifica richiesta, rispetto all'A.I.A. n.295 del 26/11/2021, è sintetizzata nel prospetto seguente:




| PUNTO DI EMISSIONE | Provenienza impianto | Portata autorizzata AIA | Portata richiesta Nmc/h | Sostanza inquinante | Conc. autorizzate | Conc. richieste |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | Nmc/h | | | mg/Nmc | mg/Nmc |
| E35 | Aspirazione lavatrice marne | 4.000 | 8.000 | Polveri | 10 | 10 |
| | | | | Idrossido di sodio | 5 | 5 |

| PUNTO DI EMISSIONE | Provenienza impianto | Portata richiesta | Sostanza inquinante | Conc. richieste mg/Nmc |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | Nmc/h | | |
| E46 | Aspirazione lavatrici tamburi | 10.000 | Polveri | 10 |
| | | | Idrossido di Sodio | 5 |

L'azienda calcola nello schema seguente l'incremento del flusso di massa rispetto a quanto autorizzato con l'AIA n DPC026/295 del 2021:

Flussi di massa di polveri ed NaOH



Valutazioni ARTA

Dalle schede di sicurezza allegata alla documentazione, si evince che i prodotti chimici che saranno utilizzati sono caratterizzati da una tensione di vapore estremamente bassa:

Prodotto: Diverflow SA VA79:

acido sulfammico

sodio cumensolfonato

Prodotto: Cipton VC11

sodio idrossido

tetrasodio etilendiamminotetracetato

Prodotto: Mip C

idrossido di sodio

L'unico inquinante che l'azienda ritiene di poter rinvenire nelle emissioni in atmosfera, derivante dalle nuove materie prime, è NaOH, per il quale ha proposto un VLE in linea con quanto previsto dalla DGR 517/07.



Per quanto riguarda il nuovo punto di emissione E46, esso sarà utilizzato per evacuare le emissioni di 4 macchine lavatamburi, di cui n. 3 macchine attualmente presenti in stabilimento non aspirate ed una di nuova installazione.

Tale emissione si configura, pertanto, per gli impianti esistenti, come il convogliamento di un'emissione diffusa tecnicamente convogliabile.

Considerato che la modifica determina un incremento inferiore al 30% del flusso di massa per gli inquinanti già autorizzati e non determina emissione di nuovi inquinanti, la stessa si configura come non sostanziale ai sensi della DGR 917/11 e della DGR 118/19 e richiede l'aggiornamento dell'AIA, nello specifico del QRE, del PMC e della planimetria delle emissioni in atmosfera.

Si propongono le seguenti condizioni:

Preso atto che entrambi i punti di emissione (E35 ed E46) oggetto della comunicazione di modifica sono finalizzati ad evacuare le emissioni prodotte durante processi di lavaggio con utilizzo di sostanze liquide irritanti, è necessario che siano entrambi dotati di sistemi di abbattimento degli aerosol tipo demister, adeguatamente dimensionati.

Si richiamano di seguito le indicazioni per la marcia controllata dei nuovi punti di emissione, così come modificati per effetto della modifica.

Indicazioni sulla marcia controllata dei nuovi punti di emissione

La modifica richiesta comporta l'inserimento di nuovi punti emissivi e pertanto il Gestore deve effettuare la marcia controllata come di seguito descritto:

- 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, l'azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto ARTA, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di 15 gg, l'azienda dovrà effettuare almeno TRE autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio; un il primo giorno, uno l'ultimo e uno un giorno intermedio.
- Tutti i rapporti di prova dovranno sempre recare le condizioni di carico di processo dell'impianto secondo parametri individuati dal gestore. I livelli emissivi devono sempre essere associati alle condizioni di lavoro.
- Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'ARTA ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
- La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 gg, salvo richiesta motivata del proponente e assentita dall'Autorità Competente.

Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto ARTA competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione.

Indicazioni su Campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere



accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

Indicazioni su caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06.

Gruppo istruttorio

Ing. Simonetta Campana (firmato digitalmente)

Dott.ssa Angela Miccoli

Dott.ssa Carla Cimatori

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
(firmato digitalmente)

